

## Le spese di assistenza per le persone anziane e il fisco (aggiornamento giugno 2009)

A cura di Graziano De Munari - Coordinatore Veneto Caaf Cisl

Relativamente ai costi per l'assistenza a persone anziane, non autosufficienti o con handicap il legislatore fiscale ha introdotto nel corso degli anni alcune agevolazioni che variano in base alla tipologia di spesa sostenuta e alla situazione fisica del soggetto. Si tratta di detrazioni o di deduzioni fiscali.

### Spese per assistenza specifica.

Possono usufruire d'agevolazione fiscale le **spese sostenute per "assistenza specifica"**.

Per spese d'assistenza specifica s'intendono i compensi che sono pagati per:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa
- le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta delle persone
- le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- le prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazione

Per tali spese il contribuente può usufruire **della deduzione dal reddito** se è portatore di handicap oppure **della detrazione del 19%** se non è portatore di handicap.

Sono considerati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento. Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art.4 della legge 104/92, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.

Se il soggetto è portatore di handicap la spesa può essere portata in deduzione dal contribuente che l'ha sostenuta per sé o per le persone indicate nell'art.433 del codice civile anche se non risultano fiscalmente a carico altrimenti la spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l'ha sostenuta per sé o per le persone che risultano fiscalmente a carico.

La documentazione necessaria è la seguente:

- la fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica oppure dalle fatture o da una certificazione rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza specifica;
- la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap.

## Spese per assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Possono usufruire di agevolazione fiscale anche le spese per l'assistenza personale sostenute per soggetti non autosufficienti.

Per le spese pagate dal contribuente agli addetti alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (indicati nell'articolo 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, spetta nella dichiarazione dei redditi una detrazione del 19% su un importo massimo di € 2.100,00, a condizione che il reddito complessivo di chi sostiene il costo e porta in deduzione l'onere, sia inferiore a 40.000 euro.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ovvero a colui che è titolare del contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza.

In particolare spetta:

- al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di assistenza;
- al contribuente che sostiene tali spese per familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico o non conviventi.

Nel caso di spese di assistenza sostenute per più familiari, il limite di € 2.100,00 non può essere moltiplicato per il numero delle persone assistite ma dovrà essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo sul quale sarà calcolata la deduzione spettante non può essere comunque superiore a € 2.100,00.

## Differenza per la normativa fiscale fra assistenza specifica e assistenza ai non autosufficienti.

La differenza tra l'assistenza specifica (resa a portatori di handicap o meno) e l'assistenza ai non autosufficienti si può così riassumere:

- la prima riguarda il soggetto che eroga la prestazione: l'assistenza specifica deve essere resa da personale in possesso di apposita qualifica mentre l'assistenza ai non autosufficienti può essere resa anche da personale senza una specifica qualifica;
- la seconda riguarda lo stato fisico del soggetto: può usufruire della detrazione del 19% per assistenza specifica anche un soggetto non in possesso di particolari patologie o autosufficiente, può usufruire, invece, della deduzione per assistenza specifica solo un soggetto con handicap certificato da commissione medica mentre può usufruire della detrazione per spese di assistenza il soggetto con "non autosufficienza" certificata, anche dal medico curante.

## Riassumendo.

Per quanto riguarda le spese di assistenza sostenuta da un soggetto anziano ricoverato in una casa di riposo le situazioni possono così essere riassunte:

- non è possibile usufruire di agevolazioni per l'intera retta pagata (a differenza di quello che avviene se il soggetto per un periodo è ricoverato in una casa di cura o presso una struttura ospedaliera);
- in base alle norme di ogni Regione parte del costo del ricovero è coperto da un contributo regionale e, quindi rimane agevolabile solo la parte di retta che si riferisce ad assistenza rimasta a carico dell'anziano o dei suoi familiari. Tale quota deve essere certificata dalla casa di riposo;
- se la quota di assistenza rimasta a carico si riferisce ad "assistenza specifica" (svolta cioè da personale in possesso di qualifica) si potrà usufruire di deduzione o detrazione in rapporto allo stato fisico del contribuente (se l'anziano ricoverato ha un handicap certificato da una commissione medica la spesa di assistenza specifica è deducibile altrimenti è onere detraibile);
- se la quota rimasta a carico si riferisce ad assistenza di personale non in possesso di qualifica si potrà usufruire detrazione per spese di assistenza solo se l'anziano è in possesso di certificazione che attesta la non -autosufficienza.